

N<sup>o</sup> 1461

Prot. n. Reg. fl. 186

# Secretaria da Agricultura

Directoria de Terras, Colonisação e Immigração



Anno: 1914

Data Candido Rodrigues 27-4-914



Requerimento

Interessado Facchini Riviere

Assumpto Pedindo restituição de passagem  
do Porto de Genova a Santos

Louza

Summa  
19/2  
22/9-914.

55

Gabinete de S. Paulo  
B. R. S. n. 1474

Fazenda Rio Claro, Estação de Candido Rodrigues,  
em 27 de Abril de 1914.

Exmo Sr. Sr. Secretario de Estado dos Negocios  
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas  
do Estado de S. Paulo.

Facchini Pizzieri, imigrante, chegou ao  
porto de Santos, no dia 1<sup>o</sup> de Dezembro de 1912,  
pelo vapor "Brasil", procedente do porto de  
Savona, achado, se localizado, com sua  
familia (compuesta de sua mulher Regiaceli  
Maria de Saucos, e de sua filha Facchini  
Laira de Saucos), na fazenda do Sr. Andrea  
Pignatti, na estação de Candido Rodrigues,  
conforme prova com os documentos juntos,  
e tendo pago sua passagem noquelle porto ao  
se fautos, sem, perpetuamente, pelo presente,  
pequero de que de Emilia, de accordo com a  
Lei, autorizar a restituição, ao suppli-  
cante, da recuperação de L. 448, desper-  
dida com o seu transporte, conforme  
o pedido feito do presente.



Candido Rodrigues em Abril de 1914



Facchini Pizzieri.  
Facchini Pizzieri.

214 de 186

407



L'EMIGRANTE deve trovarsi a

Genova il mattino

24 NOV 1912

246

Per l'Er

Affittare di per...

# LA VELOCE

248

2

## NAVIGAZIONE ITALIANA A VAPORE

Società Anonima - Capitale emesso e versato Lit. 11.000.000 - SEDE IN GENOVA

DIREZIONE: Via Garibaldi, N. 2

Ufficio Emigrazione: (Passeggeri 3<sup>a</sup> Classe) Piazza Acquaverde, Salita S. Giovanni di Prè

N<sup>o</sup> 19/21

BIGLIETTO D'IMBARCO PER N. 2/4 POSTI DI TERZA CLASSE

col Vap. di bandiera italiana

BRASILE

Stazza lorda 1385,15

Stazza netta 3047,20

Vel. miglia 14,35 alle prove

che partirà da Genova il 25 NOV 1912 per SANTOS

toccando i porti di Napoli Dakar Pernambuco Rio Janeiro

DURATA DEL VIAGGIO GIORNI 19 (comprese le fermate nei porti di scalo)

	COGNOME E NOME	Età	Posti e razioni	Cucette
1.	Tacchini Rinaldo	35	1	1
2.	moglie Maria	24	1	1
3.	fig. Zaira	1	1/4	1/2
4.				
5.	BUONO per Coll. N. <del>Muro</del>			
6.	LA VELOCE - NAVIGAZIONE ITALIANA			
7.	UFFICIO EMIGRAZIONE			
8.				

Nolo: posti N. 2/4 a Lit. 196 per posto Lit. 441 Totale Lit. 2728

HOSPEDARIA DE GENOVA 26 OTT. 1912 191

LA VELOCE - Navig. Ital. a Vapore

PAGAMENTO NOLO		SOMME	Firme per riscossione
Al Rappresentante in conto	Lit.	25	<i>Alvaro Salcedo</i>
Alf. Uff. della Soc. nel porto d'imbarco a saldo	Lit.	416	
Totale	Lit.	441	

Il presente biglietto dà diritto all'imbarco gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purchè non superi il volume di mezzo metro cubo ad ogni posto commerciale. L'eccedenza bagaglio è tassata in ragione di Lit. 5 per ogni decimo di metro cubo.

## LEGGE SULL'EMIGRAZIONE (31 Gennaio 1901).

**Art. 26.** — L'emigrante potrà intentare azione per restituzione di somme, per risarcimento di danni e per ogni controversia relativa alla presente legge, contro il vettore o il suo rappresentante, con domanda su carta libera rivolta a un regio ufficiale consolare o a un ufficio governativo di protettorato dell'emigrazione all'estero, oppure, se la partenza non avvenne, al prefetto della Provincia, all'ispettore di emigrazione o al Comitato del luogo, dove contrattò o dove doveva effettuarsi l'imbarco.

La domanda dovrà, all'estero, esser fatta dentro sei mesi dall'arrivo al porto di destinazione, o ad altro porto quando l'emigrante non abbia potuto arrivare a quello, e nel Regno, dentro tre mesi dalla data di partenza indicata nel biglietto d'imbarco.

Se l'emigrante abbia dovuto far ritorno in Italia, senza aver potuto comunicare con le regie autorità o con gli uffici di protezione, il termine decorrerà dal giorno del suo sbarco nel Regno.

**Art. 27.** — Le liti tra vettore ed emigrante, delle quali all'articolo precedente, saranno giudicate inappellabilmente da una Commissione arbitrale avente sede in ogni capoluogo di Provincia.

La Commissione sarà composta del presidente del Tribunale o di chi ne fa le veci, che la presiede, dal procuratore del Re, da un consigliere di prefettura e di due membri eletti dal Consiglio provinciale.

Il presidente del Tribunale e il procuratore del Re potranno, in caso d'impedimento, farsi rappresentare, l'uno da un vicepresidente o da un giudice, e l'altro da un sostituto procuratore del Re.

Per gli effetti del procedimento, l'emigrante s'intenderà domiciliato presso il prefetto a cui il ricorso fu presentato o trasmesso.

Accompagneranno la domanda i verbali e i documenti di prova redatti o raccolti dai consoli, dagli uffici di protezione, da commissari viaggianti, dagli ispettori d'emigrazione, e dai Comitati locali.

La Commissione arbitrale della Provincia nella quale l'emigrante trattò per l'imbarco, sarà competente, nonostante qualsiasi patto in contrario; non sarà tenuta all'osservanza delle forme e dei termini stabiliti per l'istruzione delle cause davanti alle autorità giudiziarie e per la notificazione delle sentenze; e giudicherà con le norme di procedura che verranno indicate nel Regolamento, il quale provvederà anche al modo per la notificazione della sentenza. Il Commissariato preleverà dalla cauzione le somme necessarie, per distribuirle a coloro cui spettano secondo la sentenza.

Se gli emigranti da indennizzarsi si trovino all'estero, le somme saranno messe a disposizione del Commissariato, che ne curerà l'invio a spese del vettore.

Tutte le carte e gli atti relativi al giudizio comprese le sentenze, saranno esenti da tassa di bollo e di registro.

Esaurita la procedura, il prefetto trasmetterà gli atti alla regia procura, perchè esamini se vi sia luogo a giudizio penale.

Le controversie relative a somme o valori non eccedenti lire cinquanta, che insorgano nel luogo d'imbarco tra emigranti e vettore, oppure tra emigranti e locandieri, barcauoli, facchini, o altri che abbiano prestata all'emigrante l'opera loro, saranno giudicate dall'ispettore dell'emigrazione, il quale provvederà senza formalità di giudizio, sentite le parti ed anche in assenza di quella che non fosse comparsa, quantunque debitamente chiamata. Egli dovrà fare di ogni cosa apposto verbale, in seguito del quale sarà esteso il relativo provvedimento che si avrà come titolo esecutivo. Contro questo provvedimento non si farà luogo ad opposizione od appello.

### Articolo 74 del Regolamento - Lettera E.

Ragazzi uno a 1 anno non compiuto *gratis*, da un anno a 5 non compiuti pagano un quarto di posto; da 5 anni a 10 non compiuti *mezzo posto*; da 10 anni in avanti pagano un *posto intero*.

**TABELLA B**

indicante la qualità e la quantità dei generi alimentari costituenti il vitto da fornirsi agli emigranti imbarcati nei viaggi di cui all'articolo 6 della legge sull'emigrazione.

Elenco dei generi alimentari per la tabella B	Giorni della settimana							Totale della quantità di generi distribuiti nella settimana	GDOX
	Lunedì	Mart.	Merc.	Giov.	Vener.	Sabato	Dom.		
Pane fresco di puro frumento di buona qualità e cottura (a)	500	500	500	500	500	500	500	3,500	Kg.
Carne di bue fresca (b, d, e)	300	150	300	150	150	150	300	1,500	
Carne in conserva (c)	Eventuale - Vedi nota 2							0,100	
Pasta di buona qualità di puro grano duro (f)	100	150	100	100	250	100	250	1,050	Mart.
Riso italiano buona qual.	80	80	100	80	—	80	—	0,420	
Baccalà	—	—	—	100	—	—	—	0,100	Merc.
Stoccafisso	—	—	80	—	—	—	—	0,080	
Tonno all'olio	—	40	—	—	80	—	—	0,120	Giov.
Acciughe salate (pulte)	—	30	—	—	—	30	—	0,060	
Settacci	50	—	—	—	—	—	—	0,050	Vener.
Formaggio grattugiato (g)	10	25	10	25	15	—	25	0,110	
Olio d'oliva puro di buona qualità (h)	20	20	20	20	30	20	—	0,130	Sabato
Aceto di vino	—	15	—	15	15	25	—	0,070	
Lardo	20	20	20	20	20	20	15	0,135	Dom.
Fagioli	30	—	—	—	100	—	50	0,130	
Ceci	—	—	—	—	50	—	—	0,050	Mart.
Lenticchie	—	—	40	—	—	40	—	0,080	
Piselli secchi	—	30	—	30	—	—	—	0,030	Giov.
Cipolle	—	100	—	50	100	50	100	0,300	
Patate mondate	100	100	100	100	—	50	50	0,300	Vener.
Conserva di pomodoro di buona qualità	5	15	5	15	5	5	15	0,065	
Sale	15	15	15	15	15	15	15	0,105	Sabato
Pepe	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	0,00175	
Caffè (i)	15	15	15	15	15	15	15	0,105	Dom.
Zucchero	20	20	20	20	20	20	20	0,140	
Vino italiano	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,035	Mart.
Uova (j)	—	—	—	—	—	—	1	1	

**TABELLA B**

indicante la composizione dei pasti nei diversi giorni della settimana.

	1.° PASTO	2.° PASTO
Lunedì	Minestrone di riso alla lombarda, stufatino di carne con patate.	Pasta in brodo, carne lessa con sottaceti o insalata verde.
Mart.	Pasta asciutta al sugo, carne a ragu con cipolle.	Riso e piselli al magro, acciughe e tonno con insalata di cipolle e patate.
Merc.	Minestrone alla genovese, carne in umido con patate.	Pasta o riso in brodo con verdura, carne lessa con lenticchie.
Giov.	Riso asciutto al sugo, carne a ragu con piselli.	Pasta o riso al magro con verdura, baccalà in bianco con fagioli.
Vener.	Pasta col pesto, carne e fagioli al zimino.	Pasta e ceci, tonno all'olio con insalata di patate e cipolle.
Sabato	Riso e piselli in brodo, carne lessa con insalata fresca.	Pasta e fagioli, un nuovo sodo con acciughe e verdura in insalata.
Dom.	Pasta asciutta al sugo, carne a ragu con cipolle.	Pasta e verdura in brodo, carne lessa con sottaceti.

### REGOLAMENTO DI PASSAGGIO.

1. — Il biglietto di andata e ritorno è valevole per un anno dal giorno in cui fu rilasciato, *senza che esista*. Non effettuandosi il ritorno nel tempo stabilito per qualsiasi causa, il passeggero non ha diritto ad alcun rimborso.
2. — L'Amministrazione in nessun caso risponde per oggetti di valore contenuti nei bagagli del passeggero. Questi possono essere consegnati in deposito al Capitano in conformità ai regolamenti di bordo.
3. — E' severamente proibito ai passeggeri di trasportare nel bagaglio *materie esplosive od infiammabili*. Nel caso d'innazione il Capitano è autorizzato a sequestrarle e distrurle, senza che il passeggero abbia diritto ad alcun risarcimento. Il passeggero inoltre sarà tenuto responsabile delle conseguenze che potessero derivare dalle innazioni, tali preserzioni.
4. — Il passeggero deve presentarsi all'Ufficio della Società non più tardi della vigilia della partenza per il compimento delle formalità d'imbarco, e non presentandosi entro il detto termine, qualunque ne sia la ragione, derogando all'Art. 21 della vigente legge sull'Emigrazione s'applicherà il disposto dell'Art. 583 del Codice di Commercio.

Per tutte le controversie che potessero nascere, la Società si rimette a quanto è disposto delle Leggi Generali vigenti nello Stato.

Attesto que o colono Facchini Rizzieri  
com sua familia composta de mu-  
lher e filhos esta localizado na mi-  
nha propriedade agricola situada  
na fazenda denominada "Rio Claro"  
deste municipio de Monte-Alto, estação  
de Candido Rodrigues

o

Monte Alto 16 de Março 1914  
Antonio Pignatti



Recubeço verdadeira a firma supra,  
doe fei. Este testemho do, ou verdade  
Monte Alto 16 de Março de 1914



Eugenio Machado

Tabellião Substituto

Eugenio Machado  
ajudante habilitado



THE SOURO DO ESTADO DE SAO PAULO

N.º 5

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7 Attesto que o Sr. Andreu Rignotti  
8 e proprietario de uma propriedade  
9 de agricultura situada na fazenda  
10 "Rio Claro" deste mun.  
11 cipio.  
12 Monte alto 16 de Março de 1914  
13 O 2º Juiz de Paz em exercicio  
14 José Alves da Costa  
15  
16 Presencas verdadeiras a letra e firma  
17 pro, com fe.  
18 Extestamento H. da verdade.  
19 Monte alto, 16 de Março de 1914  
20 Euzébio Machado  
21 Tabelião Substituto.  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33

Extestamento H. da verdade.  
Monte alto, 16 de Março de 1914  
Euzébio Machado  
Tabelião Substituto



1		1
2		2
3		3
4		4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10
11		11
12		12
13		13
14		14
15		15
16		16
17		17
18		18
19		19
20		20
21		21
22		22
23		23
24		24
25		25
26		26
27		27
28		28
29		29
30		30
31		31
32		32
33		33

Attesto que o colono Jacobini Rize-  
ri e sua familia, esta localisado  
em minha propriedade agricola  
denominada "Rio Claro", situado  
na estacao de Cambido Rodrigues, des-  
te districto e municipio.

Monte Alto, 30 de Junho de 1914.  
Andrea Pignatti



Quem ha, ou quem  
afim apanhar, dou fi e  
excuso em publico e  
caso 6

Emmitt de mudade

Monte Alto, 30 de Junho de 1914

José Cupertino Boto



Attesto que o colono Joachim Rigieri  
e sua familia, está localisado na  
fozuda, de propriedade do Sr. An-  
drea Signatti, denominada "Rio  
blaro", deste districto e municipio.

Monte Ato 20 de Junho de 1914

O 2º Juiz de Paz e exercicio


João Alves de Leste



Recebera o valor de  
no valor de cem, doze  
francos e meio em publi-  
co e nos 14

Monte Ato 20 de Junho de 1914

João Alves de Leste



N. 814

FACCHINE RIZIERO, expontaneo, italiano, agricultor, com 35 annos, sua mulher, Maria, de 24, sua filha, Zaira, de 11 annos, procedentes do porto de Genova, vieram pelo vapor "Brasile," entraram, na Hospedaria de Immigrantes, deste Departamento, a 17 de Dezembro de 1912 e seguiram para a fazenda do Snr. Andrèa Pignatti, em Candido Rodrigues, contractados de accordo com a procura n. 9.765 e recibo n. 24.967.

Estando os documentos em regra e a localisação de accordo com o regulamento em vigor, - parece que o presente requerimento poderá ser deferido, - restâtuindo-se a importancia de LIRAS 441,00, conforme o documento de fls. 2.

Departamento Estadual do Trabalho, São Paulo, 18 de Julho de 1914.

*Luiz Pereira*  
Director.

Deferido.  
22-7-1914.

*Jorge Kirchbaum*  
Substituto de director

*Emp. Gen. n. 55,  
de 25-7-1914-*

Paesebi o pamaorto che constava  
de folias tres des processo. San Paolo  
13. di Ottobre 1924. Fachini Pinieri.  
Testemunha: ~~Luiz Benes Pinheiro~~  
João de Oliveira

